




ANCE | L'AQUILA

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO
**IL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI**
APPROFONDIMENTI E NOVITÀ

23 APRILE 2026
ORE 9.00

ANCE L'AQUILA
Sala Claudio Irti
Viale Alcide De Gasperi, 5B



CON IL PATROCINIO DI

ANCE | ABRUZZO

CASSA EDILE
Associazione di Contrattisti, Promotori di Impieghi

La riserva quale strumento di trasparenza e cautela operativa
Pier Luigi GIANFORTE - Ingegnere docente in materia
di appalti pubblici presso la Scuola Nazionale
della Pubblica Amministrazione



Certif. Num. TEB-2770-IT20
specializzato in APPALTI, CONTRATTI, CONTENZIOSO

D. Lgs 36/2023 – art. 115 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo

NESSUNA MODIFICA DEL CORRETTIVO

1. Con **l'Allegato II.14** sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua **l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori** mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.

2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle **disposizioni e agli ordini di servizio** del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. **Le riserve** sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

D.Lgs 36/2023 – Allegato II.14, Art. 7 – Le riserve

1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, **il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte ad evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.**

Segue...

D.Lgs 36/2023 – Allegato II.14, Art. 7 – Le riserve

Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate **da comportamenti** della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante

D.Lgs 36/2023 – Allegato II.14, Art. 7 – Le riserve

NON AMMETTERE LA RISERVA PER ANDAMENTO ANOMALO DEI LAVORI VORREBBE DIRE:

- **Riconoscere all'impresa la possibilità di avanzare, secondo le regole civilistiche, la propria richiesta risarcitoria in ogni fase dell'esecuzione delle opere, senza incorrere in eccezioni di decadenza e intempestività.**

In tal caso, tuttavia, verrebbe meno la ratio stessa dell'istituto delle riserve, che consiste nel consentire alla Committente di tenere sotto controllo la spesa pubblica e gli eventuali esborsi....

D.Lgs 36/2023 – Allegato II.14, Art. 7 – Le riserve

CASI CHE NON COSTITUISCONO RISERVE E RELATIVA DISCIPLINA:

... E LA REVISIONE DEI PREZZI?

Sfugge all'elencazione nonostante la giurisprudenza avesse già escluso la necessità di apporre riserva per il riconoscimento del relativo compenso.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 07/07/2022, n. 5667: *“l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione o dell'ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo ex artt. 91 e 107 del r.d. n. 350 del 1895, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite o da eseguire, ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima della firma del certificato di collaudo, senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento”*.

D.Lgs 36/2023 – Allegato II.14, Art. 7 – Le riserve

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, LE RISERVE SONO ISCRITTE ANCHE NEL REGISTRO DI CONTABILITÀ ALL'ATTO DELLA FIRMA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

Allegato II.14 – Il problema della decadenza senza termini

– Termine per la specificazione delle riserve

Non esistono indicazioni temporali puntuali nell'art. 7 comma 2, Allegato II.14:
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza

– *sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore:*

indica IL DOVE MA NON IL QUANDO e il termine di decadenza;

– *“In ogni caso, **sempre a pena di decadenza**, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma”:* **MA NON VIENE INDICATO UN TERMINE** entro cui sottoscrivere il registro di contabilità.

– Occorre vedere le previsioni capitolari

• Problemi rilevanti in caso di piu' corpi d'opera, detrazioni, ecc...

Allegato II.14 – Il problema della decadenza senza termini

Indeterminatezza della Fonti

1. **L'art. 115 stabilisce** “Le riserve sono iscritte con **le modalità e nei termini** previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, **in qualunque tempo e modo**, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.”

CRITICITA'

- l'allegato II.14 non indica in realtà termini puntuali del *dies a quo*;
- **Rispettivamente alla trasmissione dei documenti contabili sorgono problematiche su**
- **A) MODALITÀ DI TRASMISSIONE dal DL all'Impresa (in assenza di UNA PIATTAFORMA INTEROPERABILE) ;**
- **B) TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE degli atti contabili (con o senza riserva).**

sottoscrizione del registro di contabilità

- L'art. 12 comma 1 afferma “*I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori (...) che devono essere firmati contestualmente alla compilazione*”: sembra far riferimento all'obbligo di firma del D.L. in quanto parla di compilazione;
- Relativamente al termine di firma dell'Esecutore esiste solo una indicazione relativa alla sottoscrizione del conto finale (art. 7, comma 3) “*all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione (...)*”

OCCORRE VERIFICARE LE PREVISIONI CAPITOLARI:

- SAREBBE AUSPICABILE CHE IL CAPITOLATO PREVEDA TEMPI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA CONTABILITÀ' E DELLE RISERVE (anche con riferimento alla GESTIONE DIGITALIZZATA DELLA CONTABILITÀ' IN ASSENZA DI UN ACDAT)
Può essere affermato che in ogni caso deve aversi una trasmissione che assicuri la prova della conoscibilità:
 - **trasmissione a mezzo pec;**
 - **NON SUSSISTE OBBLIGO DI NOTIFICA:** la notifica è una modalità di trasmissione degli atti giudiziari non necessaria nell'appalto.

Allegato II.14 – Il problema della decadenza senza termini

Nonostante il contrasto tra le esigenze di tempestività e di puntualità delle riserve inducono a ritenere necessario un termine a favore dell'Impreditore (quantomeno alla luce del principio generale *ad impossibilia nemo tenetur*), **l'incertezza normativa, in assenza di integrazione nel C.S.A., impone soluzioni cautelative pratiche.**

- **concordare o richiedere l'anticipazione della documentazione contabile** in bozza in modo da poter essere pronti ad una sottoscrizione con riserva e specificazione in contestualità alla trasmissione;
- In difetto, stante l'incertezza normativa l'Impresa dovrà – salvo previsioni capitolari, per non rischiare di incorrere in decadenze:
 - A. Sottoscrivere gli atti contabili nello stesso giorno in cui vengono trasmessi dalla D.L.
 - B. In caso di sottoscrizione con riserva, specificare contestualmente le riserve

Decreto 25 maggio 1895, n. 350, art. 54.

“Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità”

Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato.

Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande d'indennità, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei lavori, dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni.

Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine come sopra prefissogli, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano.

D.Lgs 36/2023 – Allegato II.14, Art. 7 – Le riserve

In particolare, le riserve devono contenere a PENA DI INAMMISSIBILITÀ:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione che comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

D.Lgs 36/2023 – Allegato II.14, Art. 7 – Le riserve

3. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

TUTELA DELL'IMPRESA NELL'AMBITO DELLA REVISIONE PREZZI

L'istituto della revisione prezzi implica problematiche ed incertezze che impongono attenzione per la tutela esercitabile dall'Impresa.

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA REVISIONE PREZZI

- 1. Pluralità di fonti:** la revisione prezzi è disciplinata *ratione temporis* da norme distinte (es: Art. 26 D.L.50/2022, Art. 29 4/2022, D.L. 73/2025, Art. 60, D.Lgs 36/2023 post correttivo) ognuna delle quali ha una sua operatività che integra o sostituisce, in alcuni casi, le clausole contrattuali pur facendo salvi poteri autoritativi della S.A..
- 2. Riparto di giurisdizione:** nonostante la chiarezza del portato dell'art. 133 c.p.a., lett. e), “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (...) e) le controversie (...) 2) (...) **relative alla clausola di revisione** del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto” si riscontrano indirizzi giurisprudenziali completamente distinti.

3. Natura della posizione giuridica soggettiva: INTERESSE LEGITTIMO O DIRITTO SOGGETTIVO?

La distinzione rileva anche e soprattutto relativamente alla tempistiche per introdurre la tutela: impugnatoria entro 60 giorni (se non 30 vertendo in materia di appalti pubblici) entro il termine di prescrizione in caso di diritto soggettivo.

4. Giurisprudenza non univoca:

– **CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 489/2025**: *“Nelle controversie in materia di revisione prezzi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'articolo 133, comma 1, lettera e), n. 2), c.p.a. sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo all'Amministrazione committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione”; mentre, “nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria.”*

– **CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 6421/2018**: *“L'istituto della revisione dei prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell'amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest'ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l'amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l'entità della pretesa; di conseguenza, la posizione del privato contraente si articolerà nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all'an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum, ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale.”*

(...) è, dunque, da escludere che la pretesa vantata dall'appaltatore abbia la consistenza di un diritto soggettivo perfetto suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice amministrativo; infatti, le disposizioni in materia prescrivono che la determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi; pertanto, la posizione del privato contraente si articolerà nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all'an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum, ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale; tale costruzione, ormai del tutto ininfluenza ai fini del riparto di giurisdizione, per effetto dell'art. 133, lett. e), punto 2), c.p.a., che assoggetta l'intera disciplina della revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mantiene inalterata la sua rilevanza con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive del contraente dell'amministrazione; la qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo; ne consegue che sarà sempre necessaria l'attivazione - su istanza di parte - di un procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione dovrà svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell'adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l'importo. In caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell'appaltatore, quest'ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall'Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l'accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all'amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa.

5. Modalità di attivazione della revisione: automatismo o istanza di parte?

- **Cassazione civile SS.UU., n. 3177/2026:** *“In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall'art. 26, commi 6-bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022, conv. in l. n. 91 del 2022, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un **meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti**, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo”*
- **Consiglio di Stato sez. V, 2/02/2024, n. 1069:** *“L'istanza con la quale l'impresa richieda il riconoscimento della revisione dei prezzi costituisce **l'atto di avvio di un procedimento amministrativo «che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge;** dunque, la **posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo**, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria, in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante, che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato;*

CONCLUSIONI

- Le divergenze normative e giurisprudenziali sopra evidenziate impediscono un'analisi univoca.
- Le posizioni dell'O.E. varieranno a seconda del singolo appalto e della fonte (disposizioni di legge e/o clausole contrattuali) e per l'effetto mutano i rapporti con la P.A. in termini di impulso di ufficio o di parte e di tutela;
- La giurisdizione, in via prioritaria, sembrerebbe essere quella del G.A. ex art. 133 c.p.a., indipendentemente quindi dalla posizione giuridica soggettiva (interesse legittimo o diritto), nonostante sul punto non ci sia orientamento univoco.

Le incertezze riscontrate impongono all'Appaltatore di assumere un contegno cautelare e quindi di :

- **Formulare riserve in tema di revisione prezzi.**
- **Richiedere in ogni caso la revisione prezzi** con istanza in caso di inerzia della P.A..
- **Esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento** (G.A.) in caso di inerzia;
- Tutelarsi nei confronti di provvedimenti di diniego mediante il ricorso al Giudice Amministrativo;
- Laddove, come nel caso della revisione prezzi disciplinata ex art. 60 D. Lgs. 36/2023 novellato, si ritenesse sussistente la giurisdizione del G.O. **introdurre il giudizio nel termine di 60 giorni: ciò consentirà in caso di disconoscimento della giurisdizione in favore del G.A. di poter avvalersi dell'istituto della **TRASLATIO IUDICII** (art. 11, comma 2, c.p.a.)** e non incorrere in eventuali decadenze dall'impugnazione tempestiva entro 60 giorni tipica dei giudizi impugnatori dinanzi il TAR.

REVISIONE PREZZI

La riserva diventa il presidio anche della “revisione prezzi”

■ L'art. 60 impone clausole di revisione prezzi e le attiva quando la variazione supera il 3%, operando all'90% della sola eccedenza sulle prestazioni da eseguire.

■ La stessa disciplina fa riferimento a **indici sintetici e TOL**: utili per la misurazione standardizzata, ma non sempre sufficienti a rappresentare l'effettivo squilibrio del singolo contratto.

■ Per questo, in fase esecutiva, la riserva diventa essenziale: cristallizza fatto, data, incidenza economica, nesso causale e quota di pregiudizio non assorbita dal meccanismo standard.

Messaggio chiave

Negli appalti la revisione prezzi non esaurisce ogni squilibrio sopravvenuto. La riserva serve a rendere tempestiva la richiesta e tradurre il dato macro dell'indice nella prova puntuale del danno contrattuale effettivo.

FIGURA 1. NUMERO INDICE DI COSTO TOL.1 OPERE EDILI SU EDIFICI E MANUFATTI NON SOGGETTI A TUTELA DEI BENI CULTURALI

Gennaio 2022 – settembre 2025 (base 2022=100)





FIGURA 1. NUMERO INDICE DI COSTO TOL.2 OPERE EDILI SU EDIFICI E MANUFATTI SOGGETTI A TUTELA DEI BENI CULTURALI

Gennaio 2022 – settembre 2025 (base 2022=100)



EQUILIBRIO CONTRATTUALE

Quando l'art. 60 non basta, entra in gioco l'art. 9

■ L'art. 9 riconosce il **DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE SECONDO BUONA FEDE** quando sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, **estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.**

■ La rinegoziazione non serve a riscrivere il contratto: serve a ripristinare l'equilibrio originario, senza alterarne la sostanza economica.

■ La riserva, allora, oltre che a rendere tempestive la domanda può diventare il ponte tra revisione prezzi e rinegoziazione: **documenta perché il risultato dell'art. 60 è insufficiente rispetto allo squilibrio realmente maturato in esecuzione. (al netto dell'istanza di rinegoziazione sempre possibile)**

Snodo operativo

Sequenza preferibile:

1. attivazione art. 60
2. riserva puntuale e motivata
3. richiesta di rinegoziazione ex art. 9

Senza un presidio documentale tempestivo, il riequilibrio rischia di restare solo teorico.

RIMEDI

Art. 120 come sede della modifica; art. 1467 c.c. solo in via residuale

■ L'art. 120, fermo quanto previsto dall'art. 60, consente di modificare il contratto in corso di esecuzione nei casi tipizzati dal Codice e, in primo luogo, quando la modifica sia prevista da clausole chiare, precise e inequivocabili.

■ **Quindi la traiettoria corretta, negli squilibri sopravvenuti, non è saltare subito al rimedio civilistico: prima si percorrono rinegoziazione ex art. 9 e possibile modifica contrattuale ex art. 120.**

■ Solo se il riequilibrio conservativo non è praticabile o non viene accolto, l'art. 1467 c.c. può essere evocato come argomento residuale e di chiusura, sempre con prudenza e supporto documentale forte.

Chiusura persuasiva

Le riserve non sono un accessorio contabile. Sono l'innescò probatorio che rende praticabile la sequenza art. 60 - art. 9 - art. 120 e, solo all'estremo, sostiene anche la prospettazione del 1467 c.c.

RIMEDI

Extrema ratio: l'art. 1467 c.c. come leva residual (alla faccia del Principio di Risultato !)

■ L'art. 1467 c.c. consente, nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, di domandare la risoluzione se la prestazione diventa eccessivamente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, fuori dall'alea normale.

■ La controparte può evitarla offrendo una modifica equa delle condizioni: il dato civilistico conferma che, oltre una certa soglia, il problema non è più la semplice revisione ma il riequilibrio del sinallagma.

■ Negli appalti pubblici, dunque, la traiettoria conclusiva è: art. 60 come primo filtro; art. 9 come rimedio conservativo; art. 1467 c.c. come argomento residuale e di chiusura, da sostenere con riserve tecniche ed economiche rigorose.

Chiusura persuasiva

Le riserve non sono un accessorio contabile. Sono lo strumento obbligatorio con cui l'impresa rendetempestiva e giuridicamente visibile non solo la revisione prezzi ma ogni maggiore pregiudizio.




ANCE | L'AQUILA

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO
**IL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI**
APPROFONDIMENTI E NOVITÀ

23 APRILE 2026
ORE 9.00

ANCE L'AQUILA
Sala Claudio Irti
Viale Alcide De Gasperi, 58



CON IL PATROCINIO DI

ANCE | ABRUZZO

CASSA EDILE
Associazione di Contrattanti edili, Promotore di L'Edilizia

GRAZIE